

Causa C-695/19**Sintesi di domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 settembre 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

10 settembre 2019

Ricorrente:

Rádio Popular – Electrodomésticos, S.A.

Resistente:

Autoridade Tributária e Aduaneira

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale concerne la liquidazione di IVA e interessi compensativi da parte dell'Autoridade Tributária e Aduaneira (amministrazione delle imposte e delle dogane; in prosieguo: l'«AT») riguardanti gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, con riferimento all'attività svolta dalla ricorrente Rádio Popular, S.A., nell'ambito delle operazioni di estensione di garanzia.

Oggetto e base giuridica della domanda pregiudiziale

La domanda, presentata ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, è volta a determinare se la situazione della ricorrente Rádio Popular, S.A., per ciò che concerne l'attività svolta nell'ambito delle estensioni di garanzia, possa inquadrarsi nell'articolo 23, paragrafo 5, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell'imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: il «CIVA»), ai fini dell'esclusione dal calcolo del prorata di detrazione.

Questione pregiudiziale

Se operazioni di intermediazione di vendita di estensioni di garanzia di elettrodomestici, realizzate da un soggetto passivo di IVA che abbia come attività principale la vendita di elettrodomestici al consumatore, costituiscano operazioni finanziarie o siano a queste equiparabili in virtù dei principi di neutralità e di non distorsione della concorrenza, ai fini dell'esclusione del rispettivo importo dal calcolo del prorata di detrazione, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 135, 173 e 174 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA).

Disposizioni nazionali fatte valere

Articolo 23 del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell'imposta sul valore aggiunto) (CIVA)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La Rádio Popular – Electrodomésticos, S.A. (in prosieguo: la «ricorrente»), con sede a Maia, è un'impresa la cui attività ha per oggetto la vendita di elettrodomestici e articoli di informatica e telecomunicazioni. In seguito alle vendite di elettrodomestici che effettua, la ricorrente vende anche, quando il cliente lo desidera, estensioni di garanzia che assicurano al cliente un prolungamento della garanzia originale, per conto del fornitore della marca, attuando come intermediario tra l'assicuratore e il cliente finale.
- 2 La ricorrente non liquida l'IVA relativa all'attività di vendita delle estensioni di garanzia, ma detrae integralmente l'IVA a essa applicantesi che ha gravato su beni e servizi acquisiti per svolgere la totalità della propria attività.
- 3 L'AT effettuava un'ispezione alla ricorrente, di ambito parziale (IVA), relativa agli anni 2014 e 2015, che veniva poi estesa agli anni 2016 e 2017.
- 4 Nella relazione d'ispezione, l'AT concludeva che, non essendo le operazioni di estensione di garanzia effettuate dalla Rádio Popular considerate come finanziarie, non si applica l'articolo 23, paragrafo 5, del CIVA, ragion per cui non sono escluse dal calcolo del prorata, cui si riferisce la lettera b) del paragrafo 1 di quell'articolo. Indicava, inoltre, che l'applicazione della disposizione in esame sarebbe da escludersi in ogni caso, dato il carattere di abitudine delle operazioni di estensione di garanzia effettuate dalla ricorrente, il che escluderebbe completamente la possibilità che vengano considerate come accessorie rispetto

all'attività del soggetto passivo. In tal senso e secondo quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del CIVA, l'imposta versata con l'acquisizione di beni e servizi ad utilizzo misto è detraibile solo nella percentuale (prorata) corrispondente all'importo annuale delle operazioni che danno diritto a detrazione.

- 5 In seguito alle ispezioni venivano emesse liquidazioni di IVA e interessi compensativi per un importo totale pari a EUR 356 433,05 (EUR 328 107,08 di IVA e EUR 28 325,97 di interessi compensativi).
- 6 La ricorrente, in data 24 gennaio 2019, chiedeva al giudice del rinvio l'annullamento delle liquidazioni di IVA e interessi compensativi relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché il pagamento di interessi a titolo risarcitorio.
- 7 L'AT replicava chiedendo il respingimento della domanda di decisione arbitrare e la sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni giuridiche essenziali sollevate.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 La ricorrente sostiene che l'attività di intermediazione ricopre un ruolo meramente residuale nel contesto della propria attività, avendo un'incidenza marginale, rappresentando nel 2014, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente, il 4%, 4%, 5% e 4% dell'importo annuale totale dei profitti, essendole destinata una proporzione minima delle sue risorse umane, proporzione che è praticamente inesistente per quanto concerne le risorse materiali.
- 9 La nozione di operazione finanziaria ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del CIVA deve essere interpretata estensivamente, ricomprendendo le operazioni di assicurazione e riassicurazione, per applicazione del principio di neutralità dell'IVA; le operazioni di assicurazione rientrano tra le operazioni finanziarie, in particolare secondo quanto previsto dalla Classificação das Atividades Económicas Portuguesas (classificazione delle attività economiche portoghesi) (CAE) e le imprese assicuratrici sono considerate enti finanziari in senso lato, in considerazione del classico trittico del sistema finanziario portoghese: banche, borsa e assicurazioni.
- 10 L'esenzione delle operazioni finanziarie, ivi incluse le operazioni di assicurazione e riassicurazione, è attualmente prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA.
- 11 Il diritto di detrazione dell'IVA è un diritto fondamentale che non può essere limitato se non nei casi espressamente previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea o dai principi generali di diritto accettati in tale ambito, come il principio dell'abuso di diritto.

- 12 Ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, l'attività di intermediazione esercitata a titolo secondario dalla ricorrente deve qualificarsi come un'operazione finanziaria accessoria non integrabile nel calcolo del prorata, dovendo interpretarsi estensivamente la nozione di operazione finanziaria, pena la violazione del principio fondamentale di neutralità dell'IVA.
- 13 L'AT, dal canto suo, sostiene che deve applicarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia risultante dalla sentenza EDM (C-77/01, EU:C:2004:243) sulla nozione di attività accessoria e considera che l'attività della ricorrente in esame non può essere qualificata come accessoria, poiché «sebbene la vendita delle estensioni di garanzia rappresenti solo il 4% o il 5% del volume d'affari, è certo che il profitto che tale attività genera (all'incirca il 35%) è stato nel 2014 e nel 2015 superiore al profitto complessivo dell'impresa». Secondo l'AT, l'effettiva sostenibilità della ricorrente dipende dalla vendita di estensioni di garanzia.
- 14 Inoltre, non esisterebbe parallelismo tra vendite di estensioni di garanzia e operazioni finanziarie. L'articolo 135 della direttiva IVA distingue chiaramente le operazioni di assicurazione dalle operazioni finanziarie, facendo riferimento a quelle di assicurazione alla lettera a) e alle finanziarie alle lettere da b) a g). Pertanto, la distinzione tra «operazioni di assicurazione» e «operazioni finanziarie» risulterebbe chiaramente dall'esclusione delle operazioni di assicurazione prevista all'articolo 174, paragrafo 2, lettera c), della direttiva IVA, tenendo conto che tale disposizione, che definisce la formula del calcolo prorata, è stata ripresa dall'articolo 23 del CIVA.
- 15 La direttiva IVA prevede che nel calcolo del prorata di detrazione non sia tenuto in considerazione l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g) (ossia le operazioni finanziarie), purché accessorie, escludendo pertanto quelle di cui alla lettera a) (ossia le operazioni di assicurazione).
- 16 Inoltre, la vendita delle estensioni di garanzia non rientra nella nozione di «operazione finanziaria» come definita dall'articolo 23, paragrafo 5, del CIVA. Secondo l'AT, l'interpretazione avanzata dalla ricorrente sarebbe pure in contrasto con la Costituzione portoghese, nella misura in cui comporta la violazione dei principi di giustizia e uguaglianza tributarie, quando si compari la ricorrente con gli intermediari assicurativi, che non possono detrarre l'IVA, pur sostenendo spese di finanziamento.
- 17 La posizione sostenuta dalla ricorrente, secondo l'AT, genera inoltre una situazione di concorrenza sleale nei confronti degli intermediari assicurativi, suscettibile di produrre effetti distorsivi a livello della tassazione dei soggetti passivi.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 18 Il giudice del rinvio è chiamato a valutare e decidere se l'attività della ricorrente svolta nell'ambito delle estensioni di garanzia possa inquadrarsi nell'articolo 23, paragrafo 5, del CIVA.
- 19 La ricorrente si dedica alla vendita di elettrodomestici, attività in relazione a cui liquida l'IVA. In seguito alle vendite di elettrodomestici che effettua, la ricorrente vende anche, quando il cliente lo desidera, estensioni di garanzia che assicurano al cliente un prolungamento della garanzia originale, per conto del fornitore della marca, agendo come intermediario tra l'assicuratore e il cliente finale.
- 20 La ricorrente non liquida l'IVA relativa all'attività di vendita delle estensioni di garanzia, ma detrae integralmente l'IVA a essa applicantesi, che ha gravato su beni e servizi acquisiti per svolgere la totalità della propria attività.
- 21 Le parti concordano che l'attività di estensione delle garanzie in parola beneficia dell'esenzione prevista all'articolo 9, numero 28), del CIVA riguardante le *«operazioni di assicurazione e riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi collegate effettuate dai mediatori e dagli intermediari assicurativi»*
- 22 Poiché l'attività di prestazione di estensione di garanzia in esame è esente, non dà diritto alla detrazione, in virtù di quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, del CIVA.
- 23 Si tratta pertanto di una fattispecie che può rientrare nell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del CIVA, dato che la ricorrente destina beni e servizi alla realizzazione di operazioni che risultano dall'esercizio di un'attività economica prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), una parte delle quali non dà diritto a detrazione, circostanza per cui *«l'imposta è detraibile nella percentuale corrispondente all'importo annuale delle operazioni che danno diritto a detrazione»*.
- 24 L'articolo 23, paragrafo 4, del CIVA prevede che *«la percentuale di detrazione di cui al paragrafo 1, lettera b), risulta da una frazione nella quale figurano, al numeratore, l'importo annuo, al netto dell'imposta, delle operazioni che danno diritto a detrazione in forza dell'articolo 20, paragrafo 1, e, al denominatore, l'importo annuo, al netto dell'imposta, di tutte le operazioni effettuate dal soggetto passivo che risultano dall'esercizio di un'attività economica prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché le sovvenzioni non soggette ad imposta diverse dai sussidi strumentali»*.
- 25 Tuttavia, l'articolo 23, paragrafo 5, prevede eccezioni a tale regola, escludendo dal calcolo summenzionato, fra l'altro, le operazioni *«finanziarie che abbiano un carattere accessorio rispetto all'attività esercitata dal soggetto passivo»*, il che implica che, in tali situazioni, l'IVA applicata all'acquisizione di beni e servizi

che siano impiegati nella realizzazione di entrambi i tipi di operazioni sia detraibile integralmente.

- 26 La controversia tra le parti ha per oggetto tale inquadramento, dato che la ricorrente sostiene che la propria situazione si inquadri nel paragrafo 5, dovendosi qualificare le operazioni di vendita di estensioni di garanzia come «operazioni finanziarie» e avendo queste carattere accessorio rispetto all'attività principale di vendita di elettrodomestici, mentre l'AT ritiene che tali operazioni non possano qualificarsi come «finanziarie» né abbiano carattere accessorio.
- 27 Trattandosi dell'interpretazione di disposizioni di diritto dell'Unione europea, le parti hanno sollevato la questione se sia necessario effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 28 Quando sorge una questione di interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione europea, i giudici nazionali devono adire la CGUE attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale. Tuttavia, quando il diritto dell'Unione sia chiaro e vi sia un precedente nella giurisprudenza della CGUE non è necessario realizzare tale consultazione.
- 29 Come emerge dalla relazione dell'ispezione tributaria, la posizione dell'AT relativa alle liquidazioni impugnate si fonda su una duplice motivazione, nella misura in cui tale autorità considera che l'impossibilità di escludere dal calcolo del prorata di detrazione gli importi del volume d'affari relativi alle vendite di estensioni di garanzia risulta non soltanto dal fatto che non si tratta di operazioni finanziarie, ma anche dal fatto che non sono attività di natura accessoria, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del CIVA e dell'articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva IVA.
- 30 Occorre pertanto valutare la legittimità di entrambi i motivi fatti valere dall'AT per emettere le liquidazioni impugnate. Inoltre, per determinare se si debba effettuare rinvio pregiudiziale alla CGUE, occorre valutare se l'applicazione del diritto dell'Unione sia imprescindibile per la decisione della controversia e se si tratti o meno di una soluzione chiara o già esaminata nella giurisprudenza della CGUE, circostanze in cui non è necessario il rinvio, nei termini della sentenza del 6 ottobre 1982, CILFIT (283/81, EU:C:1982:335).
- 31 Ora la giurisprudenza della CGUE si è sviluppata in modo uniforme nel senso che «una prestazione può essere considerata accessoria a una prestazione principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale» (sentenza del 25 febbraio 1999, Card Protection Plan Ltd (CPP), C-349/96, EU:C:1999:93, punto 30).
- 32 La CGUE si è anche pronunciata nel senso che un'attività economica non può essere qualificata come «accessoria», nell'accezione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della sesta direttiva, quando costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponente dell'impresa (sentenza dell'11 luglio 1996, Régie dauphinoise, C-306/94, EU:C:1996:290, punto 22) o

presupponga l'impiego significativo di beni o di servizi soggetti a IVA (sentenze del 29 aprile 2004, EDM, C-77/01, EU:C:2004:243, punto 76, e del 29 ottobre 2009, NCC Construction Danmark A/S, C-174/08, EU:C:2009:669).

- 33 Nel caso in esame, l'attività principale della ricorrente consiste nella fornitura di elettrodomestici. Le attività complementari (come i servizi relativi all'acquisto a credito, trasporto, installazione/montaggio e dimostrazione a domicilio e anche di vendita di estensioni di garanzia) non costituiscono per la clientela un fine a sé stante, ma i mezzi tramite cui il cliente fruisce nelle migliori condizioni del servizio principale del prestatore avente ad oggetto la fornitura degli elettrodomestici con la garanzia originale.
- 34 Come si afferma nella summenzionata sentenza EDM, «sebbene l'entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di applicazione della sesta direttiva possa costituire un indizio nel senso che tali operazioni non debbano essere considerate accessorie ai sensi della detta disposizione, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali (...) operazioni accessorie (...)» (punto 78).
- 35 Risulta da tale giurisprudenza l'infondatezza, alla luce del diritto dell'Unione europea, della tesi sostenuta dall'AT secondo cui «il carattere di abitudine delle operazioni in discussione (...) esclude completamente la possibilità che esse vengano considerate accessorie rispetto all'attività del soggetto passivo» e che tali operazioni non possono essere considerate accessorie essendo «realizzate abitualmente, costituendo a tutti gli effetti una forte componente dei risultati ottenuti, senza la quale potrebbe essere posta in causa la sostenibilità dell'impresa».
- 36 Nel caso di specie, la destinazione di risorse ad utilizzo misto all'attività di vendita di estensioni di garanzia, in una percentuale all'incirca dello 0,62% del valore totale di beni e servizi utilizzati dalla ricorrente, cui si applica l'imposta sul valore aggiunto, è palesemente minima, ragion per cui si giustifica che la suddetta attività di vendita di estensioni di garanzia sia accessoria rispetto all'attività principale di vendita di elettrodomestici.
- 37 Pertanto, la posizione dell'AT quanto alla natura non accessoria dell'attività di vendita di estensioni di garanzia deriva da un errore riguardante i presupposti di fatto, poiché tale autorità ha ritenuto che, senza l'attività di vendita di estensioni di garanzia, potrebbe essere posta «in causa la sostenibilità dell'impresa», ciò che non corrisponde a realtà, il che ha portato il giudice del rinvio, nella sua decisione sugli elementi di fatto, a dichiarare che «non si è provato che la sostenibilità della ricorrente dipenda dalla vendita di estensioni di garanzia, né che il modello commerciale della ricorrente non possa essere implementato senza la vendita di estensioni di garanzia».

- 38 Tuttavia, tale constatazione non è sufficiente per concludere nel senso dell'annullamento delle liquidazioni, dato che l'AT ha fatto anche valere, come motivazione per la loro emissione, l'impossibilità di qualificare le vendite di estensioni di garanzia come «operazioni finanziarie», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del CIVA e dell'articolo 174, paragrafo 2, della direttiva IVA.
- 39 In tale contesto, stabilitosi che la vendita di estensioni di garanzia ha carattere accessorio rispetto all'attività di vendita di elettrodomestici svolta dalla ricorrente, occorre determinare se si tratti di «operazioni finanziarie», dato che l'articolo 23, paragrafo 5, del CIVA limita a questo tipo di operazioni l'esclusione dal calcolo del prorata di detrazione.
- 40 Sebbene si tratti direttamente di una questione di interpretazione di una disposizione di diritto nazionale, essa è in sostanza una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea, dato che l'articolo 23, paragrafo 5, è il risultato della trasposizione dell'articolo 174, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA.
- 41 Non si ha conoscenza di giurisprudenza anteriore della CGUE sulla questione della natura finanziaria o meno delle operazioni di estensione di garanzia, né la questione pare essere di chiara soluzione.
- 42 In effetti, appaiono rilevanti le argomentazioni della ricorrente in merito all'inclusione delle operazioni di intermediazione assicurativa nella nozione di «operazioni finanziarie» o, per lo meno, la loro equiparazione alle «operazioni finanziarie», conformemente ai principi di neutralità dell'IVA e di non distorsione della concorrenza.
- 43 Tuttavia, la circostanza, invocata dall'AT, per cui l'articolo 174, paragrafo 2, lettera c), della direttiva IVA fa riferimento «alle operazioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g)» e non anche alla lettera a) del medesimo articolo, in cui si prevede l'esenzione delle «operazioni di assicurazione e di riassicurazione (...) effettuate dai mediatori e dagli intermediari assicurativi», è suscettibile di essere interpretata come la manifestazione della volontà del legislatore di non far rientrare nell'esclusione dal calcolo del prorata di detrazione il volume d'affari delle operazioni di assicurazione.
- 44 Ciò considerato, si giustifica il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nella formulazione della questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha tenuto conto di quanto già deciso in merito alla natura accessoria dell'attività di vendita di estensioni di garanzia.